

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**, dal Dott. Giulio Maisano, dal Dott. Roberto Proietti **Componenti**; con l'assistenza dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 febbraio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AQUILINO DI TORA (Presidente fino al 18.10.2012 della Società SSD Real Rimini), GIORGIO BONARDI (Presidente fino al 21.8.2012 della Società ASD Riccione), PAOLO CROATTI (Presidente dal 30.8.2012 della Società ASD Riccione), Società ASD RICCIONE CALCIO 1929 ▪ (nota n. 1419/418 pf12-13 GT/dl del 2.10.2013).

Il deferimento

La Procura federale della FIGC, con nota prot. 1419/418pf12-13/GT/dl del 2 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Aquilino Di Tora, Giorgio Bonardi, Croatti Paolo e la Società ASD Riccione Calcio 1929, per rispondere, rispettivamente:

- Aquilino Di Tora (Presidente fino al 18 ottobre 2012 della SSD Real Rimini), della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, stesso Codice, poiché nella sua veste di garante e di gestore di fatto degli interessi amministrativi ed economici dell'ASD Riccione 1929 (posizione rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS) determinava l'inottemperanza di tale Società alla delibera della Commissione accordi economici del 6 luglio 2012 (cfr. Comunicato Ufficiale n. 32), che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000,00, nel termine previsto dall'art.94/ter, comma 11, delle NOIF, ponendo in essere, tramite un emissario, un'azione finalizzata a carpire una dichiarazione liberatoria al calciatore stesso, cui veniva concesso il richiesto svincolo, senza effettuare, neppure in misura parziale, il pagamento dovutogli, dell'importo di € 6.000,00;

- Giorgio Bonardi (Presidente dell'ASD Riccione fino al 21 agosto 2012), della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 10, stesso codice, per essersi recato al Casello Autostradale Rimini Nord, intervenendo il 20 agosto 2012, in qualità di intermediario, nella trattativa con il calciatore Ballarini Marco, condotta da Aquilino Di Tora e finalizzata a conseguire una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore Ballarini Marco, dietro promessa, non mantenuta, di un rimborso parziale della somma di € 6.000,00 deliberata dalla Commissione Accordi economici della LND;

- Croatti Paolo (Presidente dell'ASD Riccione dal 30 agosto 2012), della violazione dell'art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, stesso codice, poiché nella sua veste di Presidente dell'ASD Riccione non ottemperava ad una delibera

della Commissione accordi economici che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000,00, nel termine previsto dall'ad. 94/ter, comma 11 delle NOIE, invitando l'interessato, che rivendicava il pagamento del rimborso spese, a rivolgersi a Di Tora Aquilino il quale, pur non facendo parte dell'assetto societario, aveva assunto nella vicenda un ruolo di garante;

- la Società ASD Riccione Calcio 1929, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta dei propri tesserati Bonardi Giorgio e Croatti Paolo, ed a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del Di Tora Aquilino che ha agito per conto della Società in occasione della vicenda, assumendo posizioni rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS.

Tale atto di deferimento, risulta sostitutivo dell'analogo deferimento in data 15 aprile 2013, a seguito del quale è stata adottata la delibera della Commissione disciplinare nazionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 105/CDN del 27 giugno 2013, con la quale gli atti sono stati restituiti alla Procura federale rilevando il difetto di notifica del citato deferimento a carico di Aquilino Di Tora e Giorgio Bonardi, nonché il ritardo della comunicazione dell'avviso di fissazione della riunione alla Società ASD Riccione Calcio 1929.

A seguito di accertamenti anagrafici, la Procura federale ha individuato i recapiti di Aquilino Di Tora e Giorgio Bonardi, ed ha proceduto a notificare nuovamente l'atto di deferimento: all'esito di tale adempimento è risultato che le raccomandate a.r. indirizzate a Aquilino Di Tora e Giorgio Bonardi sono state restituite al mittente per compiuta giacenza.

Nel corso del procedimento, con decisione pubblicata sul Comunicato n. 33/CDN del 13.11.2013, la Commissione disciplinare nazionale, in relazione alle posizioni riguardanti Di Tora Aquilino e di Spinelli Giovanni (Amministratore Unico della SSD Riccione Calcio 1929, chiamato a sovrintendere alla gestione societaria il 29 dicembre 2012), ha rilevato la necessità di una integrazione istruttoria, alla quale la Procura federale ha dato seguito con nota 8 gennaio 2014 prot. n. 3322/418pfl 2-13/GT/dl (e documenti allegati) di cui si dirà più avanti.

Il dibattimento

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Di Tora: inibizione di mesi 18 (diciotto);
- per Bonardi: inibizione di mesi 6 (sei);
- per Croatti: inibizione di mesi 6 (sei);
- per ASD Riccione calcio 1929: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Per le parti deferite nessuno é comparso.

I motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge quanto segue.

Con nota, in data 27 novembre 2012, la Segreteria LND Serie D ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94/ter co. 11 NOIF e dell'art. 8, comma 9, del CGS, una comunicazione della Commissione Accordi economici relativa ad un ricorso presentato dal calciatore Ballarini Marco, il quale si era rivolto alla citata Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD Riccione 1929 un accordo economico per la Stagione

sportiva 2011/2012, che prevedeva la corresponsione di € 7.500,00 in suo favore, di cui aveva effettivamente percepito rate per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00; chiedendo, quindi, la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.000.

Dagli atti di causa risulta che a seguito della cessione dell'ASD Riccione Calcio dalla famiglia Batani al Sig. Lauro Galli, è stata sospesa ogni forma di retribuzione e, quindi, il 17.5.2012 il calciatore Ballarini Marco decideva di presentare ricorso alla Commissione accordi economici (cfr. le dichiarazioni in atti rese dal calciatore Ballarini Marco al Collaboratore della Procura federale).

Dal Comunicato Ufficiale n. 32, emerge che la Commissione Accordi economici, nella riunione del 6 luglio 2012, ha condannato la Società ASD Riccione al pagamento, in favore di Marco Ballarini, della somma di € 6.000,00 e fatto obbligo alla stessa Società di comunicare i termini dell'avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, giusto quanto previsto dall'art. 94/ter delle NOIF.

A seguito di ciò, il Legale del calciatore Ballarini Marco ha presentato un esposto alla Procura federale, rappresentando che il proprio assistito non aveva ricevuto alcunché a seguito della decisione assunta dalla Commissione Accordi economici in occasione della riunione del 6 luglio 2012.

Nel mese di agosto, il Ballarini, in trattativa con altra Società per la stipula di un contratto a vincolo annuale, a causa del precedente vincolo con il Riccione Calcio (che non aveva provveduto allo svincolo entro i termini), per superare l'ostacolo al nuovo tesseramento contattava Bonardi Giorgio (Presidente *pro tempore* del Riccione Calcio), pervenendo alla conclusione di un accordo complessivo con il quale, da una parte, la Società si impegnava all'esecuzione della procedura di svincolo, e, dall'altra, il Ballarini (come da sua dichiarazione che qui di seguito si trascrive) rinunciava *"alla metà della somma deliberata dalla C.A.E., come da proposta della dirigenza della Società, firmando la relativa dichiarazione liberatoria, ovviamente per l'intera cifra, dato che non avrei potuto fare in modo diverso. L'accordo veniva concluso il 20 agosto alla presenza del mio amico Benvenuti Emanuele e del presidente Bonardi. Faccio presente che né in quel momento, né successivamente ho ricevuto alcuna somma di denaro in cambio della liberatoria. La stessa Società Riccione Calcio aveva proceduto nei termini stabiliti al mio svincolo per consentirmi il tesseramento nella nuova Società"*.

Tali circostanze risultano essere state confermate nel corso di due audizioni (il 19 gennaio e l'8 marzo 2013) svolte a cura della Procura federale, da Benvenuti Emanuele, il quale ha dichiarato che, nella veste di direttore sportivo dell'ASD Riccione Calcio (dall'inizio del campionato 2011/2012, allora di proprietà di Batani Cristiano, fino al febbraio 2012), aveva *"proceduto alla stipula del contratto di vincolo annuale di Ballarini. A seguito delle dimissioni non ho più seguito le vicende della Società ma, in qualche modo, mi sono interessato delle sorti del ragazzo, aiutandolo anche a trovare una collocazione per l'inizio del nuovo campionato. ... Mi adoperavo con la dirigenza del momento a sbloccare la situazione, ... per pervenire ad un accordo tra la Società ed il giocatore per superare i problemi del vincolo da una parte e del credito non pagato a favore del giocatore. Riuscivo, pertanto, a concludere un accordo secondo cui la Società Riccione si impegnava allo svincolo e il giocatore rinunciava alla metà della somma di cui era creditore a seguito*

della delibera della C.A.E. ... Il giocatore Ballarini, alla mia presenza e del presidente pro tempore Bonardi Giorgio, in un esercizio pubblico nei pressi del casello di Rimini Nord, sottoscriveva la dichiarazione liberatoria senza ricevere nulla se non la promessa di un pagamento nell'immediato futuro; in precedenza la trattativa era stata condotta con Croatti Paolo, che qualche giorno dopo sarebbe diventato presidente della Società. Sapevo che, al di là delle cariche ufficiali, il Sig. Di Tora fosse il reale proprietario dell'ASD Riccione Calcio 1929 per cui ho trattato direttamente con lui, verso la prima settimana di agosto 2012, presso il suo Hotel Kent di Rimini, la controversia circa il mancato pagamento del rimborso spese per il campionato appena concluso, del calciatore Ballarini; nel corso dell'incontro il Di Tora proponeva un accordo basato sul pagamento forfettario di € 3.000,00 al calciatore in cambio della firma da parte dello stesso di una dichiarazione di liberatoria ... ma, da quanto mi risulta, non è stata pagata alcuna cifra".

Croatti Paolo (Presidente del Riccione Calcio dal 30.8.2012), nel corso dell'audizione svolta a cura della Procura federale, ha, sostanzialmente, confermato le circostanze indicate, affermando di aver invitato il Ballarini a "rivolgersi al detentore maggioritario delle quote, Orefice Pasquale, o a suo cugino Di Tora che pur non figurando nell'assetto societario, sostituiva Orefice Pasquale e si comportava da garante per la vicenda di Ballarini, avendola trattata direttamente, so che le parti hanno concluso un accordo anche se non sono a conoscenza dei termini dell'accordo stesso ... non so se a seguito dell'accordo il calciatore sia stato realmente pagato. Ho solamente ricevuto la dichiarazione di liberatoria da parte del calciatore richiesta dalla LND Div. Serie D che avrebbe dovuto procedere allo svincolo".

Ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi accusatoria emergono dalle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da Bonardi Giorgio (Presidente del Riccione calcio dall'11/7/2012 al 21/8/2012) e da Galli Lauro (Presidente ASD Riccione Calcio dal gennaio 2012 fino alla fine del campionato).

Il primo ha riferito che, dopo alcuni giorni dalle sue dimissioni dalla carica, veniva "chiamato dal Sig. Di Tora, che rappresentava, pur non avendo cariche ufficiali, la persona che aveva consentito con la prestazione delle garanzie il versamento della fideiussione e la relativa iscrizione della squadra Riccione calcio al campionato di serie D per un favore consistente nel presentarmi ad un appuntamento con il calciatore Ballarini al casello di Rimini Nord che avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione liberatoria a seguito di un precedente accordo tra le parti che consisteva nella liquidazione di una cifra, attorno a 2.000 euro, che sarebbe stata versata successivamente dal Sig. Di Tora o un suo emissario. Da Benvenuti Emanuele, facente funzioni di procuratore del ragazzo, apprendevo che l'accordo non era stato rispettato dalla Società".

Il secondo ha affermato che, "nel mese di giugno la Società viene trasformata in una Srl della quale assumevo l'incarico di amministratore unico mentre il Sig. Bonardi Giorgio ne diventava il presidente. Non avendo ricevuto dalla precedente dirigenza la documentazione, sia contabile sia amministrativa della Società, non ero in grado di verificare e rispettare i vari adempimenti contrattuali, sono, comunque, a conoscenza che sia il Ballarini sia altri giocatori non avevano ricevuto parte dei rimborsi spese per cui con la nuova proprietà avevamo messo a punto un piano di rientro e una programmazione finanziaria per il nuovo campionato, piano venuto meno a causa della decisione della LND

di riconoscere quale struttura societaria il gruppo di persone che aveva acquisito in modo fraudolento quote societarie di maggioranza".

Sempre nel corso dell'attività inquirente, il calciatore Cuttone Alessandro (tesserato per il campionato 2011/2012 con il Riccione Calcio) ha confermato il ruolo del Di Tora, rappresentando di essere anch'egli creditore di rimborsi spese nei confronti della Società e di aver proposto ricorso alla Commissione accordi economici dopo aver inutilmente contattato il Di Tora Aquilino, che sapeva essere divenuto il reale proprietario del Riccione Calcio, pur non rivestendo alcuna carica ufficiale, il quale non riconosceva il contratto stipulato a suo tempo con la precedente dirigenza e minacciava di farlo squalificare. Nel corso dell'audizione, con specifico riferimento alla vicenda che ha interessato il calciatore Ballarini, Cuttone Marco ha affermato quanto segue: *"il 30 novembre, in occasione dell'udienza presso la L.N.D. (Commissione Accordi economici) mi trovavo come controparte per la discussione della vertenza proprio il Sig. Di Tora che, dopo il rinvio in modo da trovare un accordo tra le parti, tentava una mediazione sulla base del conferimento di una cifra irrisoria quantificabile in 2.000 euro da consegnare presso la stazione di Roma la settimana successiva, ritenevo la proposta inaccettabile per cui interrompevo ogni contatto. Nell'analoga situazione alla mia, quanto ad accordi contrattuali e mancati pagamenti con successiva vertenza si trovano i calciatori, già tesserati per il Riccione Calcio, Savini Andrea e Nodari Alex".*

In sostanza, Di Tora Aquilino, pur non risultando far parte dell'assetto societario del Riccione Calcio 1929, nella vicenda in esame si è comportato come proprietario e Legale rappresentante di fatto della Società di calcio, facendo perno sulle quote possedute dal cugino, OREFICE Pasquale, operando come un dirigente nel pieno dei poteri, ma non adempiendo alle obbligazioni contratte per interposta persona (cfr., in particolare, dalle dichiarazioni rese da Benvenuti Emanuele, Croatti Paolo, Bonardi Giorgio, Galli Lauro e dai calciatori Ballarini Marco e Cuttone Alessandro): tale comportamento integra gli estremi della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, dello stesso codice, per il mancato pagamento nel termine previsto dall'art. 94/ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti, in favore del calciatore Ballarini Marco. Infatti, ai sensi dell'art. 1, co. 5, CGS: *"Sono tenuti alla osservanza delle Norme contenute nel presente Codice e delle Norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'ordinamento federale."*

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ed ai soggetti che per essa risultano aver operato, prima disattendendo l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla CAE e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e, dopo, non dando seguito all'accordo transattivo sopra descritto.

Quindi, Aquilino Di Tora (che risulta aver operato di fatto, in nome e per conto della ASD Riccione Calcio 1929), deve rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, stesso codice, poiché, nella sua veste

di garante e di gestore di fatto degli interessi amministrativi ed economici dell'ASD Riccione 1929 (posizione rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS), ha determinato l'inottemperanza di tale Società alla delibera della Commissione accordi economici del 6 luglio 2012 (cfr. Comunicato Ufficiale n. 32), che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000, nel termine previsto dall'art.94/ter, comma 11, delle NOIF, ponendo in essere, tramite un emissario, un'azione finalizzata a carpire una dichiarazione liberatoria al calciatore stesso, cui veniva concesso il richiesto svincolo, senza effettuare, neppure in misura parziale, il pagamento dovutogli, dell'importo di € 6.000.

Tali conclusioni restano ferme anche a seguito del supplemento istruttorio svolto dalla Procura federale a seguito del Comunicato n.33/CDN del 13.11.2013 della Commissione disciplinare nazionale (cfr. nota della Procura federale 8 gennaio 2014 prot. n. 3322/418pfl 2-13/GT/dl e documenti allegati), posto che è vero quanto affermato dal Di Tora, nella propria memoria difensiva, circa il fatto di non aver mai conosciuto, incontrato o promesso alcun beneficio di natura economica al calciatore BALLARINI (affermazione conforme a quanto dichiarato dallo stesso calciatore il quale, in occasione delle sue audizioni, non ha mai fatto il nome del Di Tora), ma è anche vero che il nome ed il ruolo del Di Tora emerge e risulta confermato dalle circostanze (sopra evidenziate) riferite dal calciatore Cuttone Alessandro, da Benvenuti Emanuele, da Bonardi Giorgio, da Croatti Paolo e da Cuttone Alessandro.

Accanto al comportamento del Di Tora, vanno considerati quelli di Bonardi Giorgio e di Croatti Paolo (che hanno assunto la presidenza dell'ASD Riccione 1929 nel periodo di riferimento dei fatti oggetto di procedimento), i quali, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 10, stesso codice, per la partecipazione alle descritte irregolarità.

Giorgio Bonardi (Presidente dell'ASD Riccione fino al 21 agosto 2012), in particolare, deve rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per avere disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento disposto dalla CAE e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, per essersi recato al Casello Autostradale Rimini Nord, intervenendo il 20 agosto 2012, in qualità di intermediario, nella trattativa con il calciatore Ballarini Marco, condotta da Aquilino Di Tora, finalizzata a conseguire una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore BALLARINI Marco, dietro promessa, non mantenuta, di un rimborso parziale della somma di € 6.000,00 deliberata dalla Commissione accordi economici della LND.

Croatti Paolo (Presidente dell'ASD Riccione dal 30 agosto 2012), invece, deve rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, stesso codice, poiché nella sua veste di Presidente dell'ASD Riccione non ottemperava alla delibera della Commissione accordi economici del 6 luglio 2012 che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000, nel termine previsto dall'ad. 94/ter, comma 11 delle NOIE, invitando l'interessato, che rivendicava il pagamento del rimborso spese, a rivolgersi a Di Tora Aquilino che, pur non facendo parte dell'assetto societario, aveva assunto nella vicenda un ruolo di garante.

La Società ASD Riccione Calcio 1929, infine, deve rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta dei propri tesserati Bonardi Giorgio e Croatti Paolo, e a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta di Di Tora Aquilino che ha agito per conto della Società in occasione della vicenda descritta, assumendo posizioni rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS.

Per quanto riguarda la Società, tali conclusioni vanno confermate anche all'esito del supplemento istruttorio svolto dalla Procura federale a seguito del Comunicato n. 33/CDN del 13.11.2013 della Commissione disciplinare nazionale (cfr. nota della Procura federale 8 gennaio 2014 prot. n. 3322/418pfl 2-13/GT/dl e documenti allegati).

Al riguardo, va rilevato che Spinelli Giovanni ha dichiarato di essere stato chiamato a sovrintendere alla gestione societaria il 29 dicembre 2012, di non aver trovato alcun riferimento documentale di tipo amministrativo e contabile della gestione precedente e di esser venuto a conoscenza dell'obbligo di pagamento delle spettanze del calciatore Ballarini solo nel luglio 2013, in occasione del deposito della domanda di iscrizione al campionato e che, pertanto, rintracciato il calciatore, ha provveduto immediatamente al saldo delle spettanze, ricevendo dallo stesso dichiarazione liberatoria. Dalla dichiarazione liberatoria allegata alla memoria difensiva dello Spinelli, rilasciata in data 10 luglio 2013 da Ballarini Marco (e confermata nella sua autenticità dall'interessato nel corso di un'audizione avvenuta in Cesena il 17 dicembre 2013), emerge, da una parte, che il calciatore dichiara di essere stato soddisfatto del suo credito da parte della SSD Riccione Calcio 1929 u.s. e, dall'altra, che lo stesso ha accettato una somma di danaro inferiore a quanto dovutogli (€ 2.000,00 in luogo di € 6.000,00), nell'intento di porre fine alla controversia, perché stanco e sfiduciato.

L'esito del rapporto di debito/credito tra il calciatore e la Società – seppure caratterizzato dalla positiva iniziativa dell'Amministratore Unico, Spinelli Giovanni -, non incide sulla responsabilità (diretta ed oggettiva) della Società, ma rileva ai fini della determinazione della sanzione da irrogare e, quindi, se ne tiene conto in relazione a tale profilo.

In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai soggetti indicati ed alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- per Di Tora: inibizione di 18 mesi (diciotto);
- per Bonardi: inibizione di mesi 6 (sei);
- per Croatti: inibizione di mesi 6 (sei);
- per ASD Riccione calcio 1929: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO TORRETTA (Dirigente federale delegato distrettuale FIGC di Avezzano) ▪ (nota n. 2835/51 pf13-14 GR/mg del 4.12.2013).

Il deferimento

La Procura federale della FIGC, con nota prot. n. 2835/51pf13-14/GR/mg del 4 dicembre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Enzo Torretta, dirigente federale delegato distrettuale FIGC di Avezzano, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al mancato rispetto di quanto previsto e stabilito con il C.U. n. 15 del 14/11/2012.

Il dibattimento

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei).

Per la parte deferita nessuno é comparso.

I motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione trasmessa dal Presidente del ASD Soccer Team (cfr. nota del 5/6/2013) alla Procura federale, dal referto arbitrale, dalla distinta di gara relativa alla Società ASD Real Marsica e dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell'attività inquirente.

Dall'insieme degli elementi di valutazione acquisiti, emerge che, in occasione della gara del Torneo "Fair Play" esordienti 2001, riservato ai minori nati dal 1/1/2000 al 31/12/2001, tenutasi in data 16/12/2012 presso il campo "Aveiane", è stato consentito di partecipare alla competizione ad alcuni bambini nati negli anni 2002 e 2003. Si tratta, in particolare, di: Di Felice Andrea nato il 3/12/2012, Onofri Sandro nato il 19/8/2002, Federici Thomas nato il 13/6/2002, Onnembo Yari nato il 7/6/2002, Blasetti Filippo nato il 14/8/2002, Fantauzzi Piervincenzo nato il 4/1/2002, Torretta Emiliano nato il 10/3/2002, Ciafrelli Francois nato il 10/12/2003 e Chicarella Marcello nato il 2/5/2003.

Ciò ha comportato la palese violazione al C.U. n. 15 del 14/11/2012, pubblicato dalla Delegazione distrettuale FIGC di Avezzano, il quale stabiliva, appunto, che alla competizione in questione potessero partecipare solo i minori nati negli anni 2000 e 2001.

Le risultanze documentali sono state confermate dalle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini (in data 28/8/2013), da Affilio Tuzi (tecnico abilitato per la Società Real Marsica 2011 e allenatore per la stagione 2012-2013 per la squadra giovanile in occasione della gara Fair Play esordienti a 9, categoria 2000-2001) e da Cristiano Torretta (Tecnico della Scuola Calcio dell'ASD Real Marsica 2001), i quali hanno ammesso che alla gara indicata hanno partecipato giovani calciatori che non avevano titolo in quanto di età inferiore a quella consentita: tale scelta è stata motivata da '*ragioni di opportunità*' che, evidentemente, risultano contrarie sia alla disciplina applicabile alla fattispecie, che al citato C.U. n. 15 del 14/11/2012.

Fabiana Paravani (Presidente dell'ASD Soccer Team), nel corso dell'attività inquirente, ha ribadito il contenuto dell'esposto dal quale ha preso avvio l'indagine della Procura federale, affermando di aver rappresentato la presenza alla gara di minori di età diversa da quella consentita, sia ai due tecnici dell'ASD REAL MARSICA 2011 (Attilio Tuzi e Cristiano Torretta), che a Enzo Torretta, delegato distrettuale FIGC di Avezzano, il quale

non risulta aver assunto alcuna posizione o iniziativa al riguardo, omettendo di considerare che quanto stava accadendo era contrario a quanto stabilito con il C.U. n. 15 del 14/11/2012.

Dagli atti del procedimento emerge che la ASD Real Marsica ed i tecnici Attilio Tuzi e Cristiano Torretta sono stati deferiti con separato atto alle competenti Commissioni disciplinari territoriale Abruzzo e presso il Settore Tecnico FIGC, per le responsabilità a loro ascrivibili nella vicenda in esame, sicché, il presente procedimento, come da richiesta della Procura federale, ha ad oggetto esclusivamente la posizione di Enzo Torretta.

Al riguardo, va osservato che il contenuto dell'esposto e le dichiarazioni rese da Fabiana Paravani non sono state smentite da Enzo Torretta, il quale (nel corso dell'audizione svolta in data 20/8/2013), non ha contestato le proprie responsabilità in ordine all'omesso intervento nella vicenda, malgrado l'assunzione di iniziative al riguardo fosse stata sollecitata dal Presidente dell'ASD Soccer Team.

A parere della Commissione, l'aver omesso qualsiasi iniziativa e/o intervento a tutela dei minori coinvolti nella gara ed ai fini del rispetto di quanto stabilito con il C.U. n. 15 del 14/11/2012, configura a carico di Enzo Torretta – all'epoca dei fatti Delegato Distrettuale FIGC di Avezzano - la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo egli assunto una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti i tesserati FIGC in relazione ai rapporti attinenti all'attività sportiva.

Tali conclusioni restano ferme anche se l'interessato, con nota del 29.01.2014, ha rappresentato di non ricoprire più alcun incarico in seno alla F.I.G.C., posto che non è contestato che all'epoca dei fatti il Torretta svolgeva funzioni di dirigente federale Delegato Distrettuale FIGC di Avezzano e, quindi, per tale ragione, egli è da ritenere assoggettato al potere disciplinare dei competenti organi federali e la sanzione irrogata potrà essere scontata qualora egli in futuro dovesse decidere di ricoprire altri incarichi.

In conclusione, l'addebito contestato dalla Procura federale risulta provato e, di conseguenza, va sanzionata la condotta ascrivibile a Enzo Torretta.

In merito alla sanzione da irrogare, considerata la normativa in riferimento, la richiesta della Procura federale e l'accertata responsabilità emergente dall'atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritiene congrua quella indicata in dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e delibera di infliggere a Enzo Torretta la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).

(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO VISENTINI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl ▪ (nota n. 2783/92 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).

Il deferimento

Con atto del 3 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale della FIGC Visentini Mario presidente e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", A) punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito dei seguenti documenti:

disponibilità dell'impianto indicato in deroga; licenza di cui all'ari. 68 del TULPS relativa all'impianto indicato in deroga; e la Società AC Delta Porto Tolle Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'ari 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Il patteggiamento

All'inizio della riunione odierna il Sig. Mario Visentini e la Società AC Delta Porto Tolle Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Mario Visentini e la Società AC Delta Porto Tolle Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Mario Visentini, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società AC Delta Porto Tolle Srl, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 27 (ventisette) per Mario Visentini;*
- ammenda di € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00) per la Società AC Delta Porto Tolle Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CARLINO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), MAURIZIO FUSCO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl ▪ (nota n. 2782/91 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).

Il deferimento

Con atto del 3 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale della FIGC Carlino Raffaele Presidente e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde a r.l. e Fusco Maurizio consigliere delegato e Legale rappresentante della stessa Società per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma

1, del CGS, in relazione al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", A) punto 2), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito della licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa allo stadio "E. Mazzella" di Ischia; e la Società SS Ischia Isolaverde a r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

Il patteggiamento

All'inizio della riunione odierna i Signori Raffaele Carlino, Maurizio Fusco e la Società SS Ischia Isolaverde Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Raffaele Carlino, Maurizio Fusco e la Società SS Ischia Isolaverde Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

["pena base per il Sig. Raffaele Carlino, sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Maurizio Fusco, sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SS Ischia Isolaverde Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 20 (venti) ciascuno, per Raffaele Carlino e Maurizio Fusco;*
- ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00) per la Società SS Ischia Isolaverde Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(153) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISA TASSINARI (Consigliere d'amministrazione e Legale rappresentante p.t. della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota n. 3324/331 pf13-14 SP/blp dell'8.1.2014).

Il deferimento

Con atto dell'8 gennaio 2014 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale della FIGC Tassinari Elisa, consigliere d'amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Bellaria Igea Marina Srl per rispondere della

violazione di cui all'art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato, entro il termine del 31 ottobre 2013, il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 30 settembre 2013, come prescritto dalle Norme federali in materia; e la Società AC Bellaria Igea Marina Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore.

Il dibattimento

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale, sulla base della di quanto deciso dalla Commissione disciplinare nazionale nella riunione del 11.09.2013, CU n. 12/CDN s.s. 2013/2014, ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione a Tassinari Elisa della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla Società AC Bellaria Igea Marina Srl della sanzione di € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

Il deferimento va accolto. Osserva la Commissione che con nota del 9 dicembre 2013 la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società AC Bellaria Igea Marina Srl non ha depositato, entro il termine del 31 ottobre 2013, il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 30 settembre 2013, così come prescritto dall'art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1) delle NOIF

L'omesso deposito del report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 30 settembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1) delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, sanzionate dal successivo art. 90, comma 2, delle NOIF

Tale comportamento, che consiste in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, è ascrivibile alla Tassinari Elisa, Consigliere d'amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Bellaria Igea Marina Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra la medesima e la Società.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AC Bellaria Igea Marina Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque e proporzionate alla gravità delle infrazioni ascritte le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere la sanzione di 1 (uno) mese di inibizione a Tassinari Elisa e di € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda alla AC Bellaria Igea Marina Srl.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**, dall'Avv. Alessandro Maria Levanti, dal Dott. Giulio Maisano **Componenti**; con l'assistenza dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 febbraio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO ▪ (nota n. 2717/198 pf13-14 MS/vdb del 6.12.2013).

Il deferimento

La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Salerno Roberto, all'epoca dei fatti Presidente della ACF Torino e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver ottemperato alla decisione emessa dal Collegio Arbitrale della LND con la quale la Società era stata condannata al pagamento di somme in favore dell'allenatore Sig. Russo Felice per essa tesserato, così violando le Norme indicate nei capi di incolpazione.

Il dibattimento

La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la nota inviata dall'ACF Torino, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al Sig. Salerno Roberto della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, ed alla ACF Torino di quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00), mentre il difensore ha sollecitato il contenimento nei minimi delle erogande sanzioni, osserva quanto segue.

I motivi della decisione

I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, riconoscendo il proprio inadempimento e limitandosi ad invocare la clemenza del giudicante in considerazione della grave crisi finanziaria in cui versa la Società.

Pur nella massima comprensione, la Commissione non può ritenere quanto evidenziato dalla deferita una scriminante, giacché la Società non poteva esimersi, per nessuna ragione, dall'obbligo di adempiere alla decisione del Collegio Arbitrale., che l'aveva condannata al pagamento in favore dell'allenatore Sig. Felici, per essa tesserato, di quanto da lui invocato nel ricorso.

La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata e non impugnabile, è immediatamente esecutiva.

L'odierno deferito non provvedeva però ad adeguarsi alla decisione del Collegio nel termine di trenta giorni a lui assegnato dalla vigente normativa regolamentare, rendendosi così responsabile, quale Presidente dell'ACF Torino, della violazione contestatagli in questa sede

Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo Legale rappresentante.

Il dispositivo

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Salerno Roberto la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, ed alla ACF Torino quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

(147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LUPATELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio), Società ASD PIERANTONIO CALCIO e SSD SUBASIO • (nota n. 2848/23 pf13-14 AM/ma del 5.12.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, sentita la Procura federale, in accoglimento dell'istanza di rinvio del procedimento presentato nell'interesse della Società deferita SSD Subasio, per ragioni di pregiudizialità relativa alla posizione del tesserato Giampiero Ortolani, ritenuta la necessità di conoscere le decisioni della Commissione disciplinare presso il Settore tecnico in merito alla posizione del predetto Ortolani, ai fini del decidere, dispone il rinvio del procedimento a data da destinarsi.

(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl • (nota n. 2514/123 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013).

(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl • (nota n. 2511/122 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013).

Il deferimento

Con due diversi atti la Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Incitti Antonio, Presidente della AC Sansovino Srl e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver ottemperato a delibere emesse dalla Commissione accordi economici della LND con le quali la Società era stata condannata al pagamento di somme in favore di calciatori per essa tesserati, così violando le Norme indicate nei capi di incolpazione.

Il dibattimento

Nel corso della riunione dibattimentale la Commissione accertava che le due delibere della CVE sono state emesse nel corso della stessa adunanza a carico dei medesimi soggetti e per fatti identici, e conseguentemente disponeva la riunione dei due procedimenti.

La Commissione disciplinare, quindi, letti i deferimenti; esaminati gli atti, preliminarmente riuniti i due procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al Sig. Incitti Antonio della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per ciascuna violazione, ed alla AC Sansovino Srl di quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per ciascuna violazione, osserva quanto segue.

I motivi della decisione

I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, rimanendo di tutto inerti.

Il Sansovino veniva condannato da parte della Commissione vertenze economiche al pagamento in favore di due calciatori per essa tesserati di quanto da loro invocato nei rispettivi ricorsi indirizzati alla CVE.

Le decisioni, regolarmente pubblicate e comunicate, non venivano sottoposte ad impugnazione, e quindi passavano in cosa giudicata.

L'odierna deferita non provvedeva però ad adeguarsi alle decisioni della CVE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, rendendosi così responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 c. 1 e 8 c. 9 e 15 CGS.

Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo Legale rappresentante.

Il dispositivo

Accoglie i deferimenti ed infligge al Sig. Incitti Antonio la sanzione di complessivi mesi 7 (sette) di inibizione, ed alla AC Sansovino Srl quella della complessiva penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIMA RAFAEL DA CRUZ (Calciatore) ▪ (nota n. 2598/204 pf13-14 AA/ac del 26.11.2013).

Il deferimento

La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il calciatore Sig. Da Cruz Lima Rafael per aver falsamente dichiarato, nel richiedere il tesseramento in Italia, di non essere mai stato tesserato per Società estere, così violando le Norme indicate nel capo di incolpazione.

Il dibattimento

La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l'irrogazione allo stesso della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica, mentre il delegato del deferito ha sollecitato l'applicazione di una sanzione minima osserva, quanto segue.

I motivi della decisione

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dall'Ufficio tesseramento alla Procura federale con la quale si informava dell'avvenuta revoca del tesseramento del calciatore Sig. Da Cruz Lima Rafael perché fondato su una dichiarazione rilasciata dal deferito poi rivelatasi falsa nel contenuto.

Il fatto in questione, peraltro non contestato dal deferito, risulta pacificamente provato *per tabulas* attraverso il deposito da parte della Procura federale della dichiarazione sottoscritta dal Sig. Da Cruz Lima con la quale lo stesso ha dichiarato di non essere stato tesserato in passato per Società straniera, della richiesta di informazioni sulla suddetta circostanza indirizzata dalla FIGC alla consorella brasiliana, della risposta di quest'ultima attestante che il deferito era stato precedentemente tesserato per un sodalizio carioca, l'Associacao Bancarios da Bahia.

Rilasciando la dichiarazione sopra menzionata il Sig. Da Cruz Lima ha violato il combinato disposto dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 10 comma 2 del CGS poiché non ha rispettato le modalità di tesseramento previste dall'art. 40 comma 11 bis delle NOIF agendo in maniera palesemente dolosa, comportamento che, in base a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 10 del CGS, costituisce illecito disciplinare.

Nella quantificazione della sanzione va peraltro considerata la giovane età del deferito e la circostanza che il tesseramento all'estero riguardava la sua età quasi infantile.

Il dispositivo

Accoglie il deferimento ed infligge al calciatore Sig. Da Cruz Lima Rafael la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

6677

Pubblicato in Roma il 12 febbraio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete